

**ALLEGATO B**

**Elenco progetti NON ammissibili a**  
**“Bando per la bonifica e il ripristino ambientale”**

| <b>N°</b> | <b>Ente</b>                     | <b>Progetto</b>   |
|-----------|---------------------------------|-------------------|
| 1         | Comune di San Giorgio di Nogaro | Bonifica          |
| 2         | Comune di Muggia                | Caratterizzazione |
| 3         | Comune di Trieste               | Bonifica          |

## finanziamento

e di siti contaminati”

| Motivazioni di non ammissibilità  |
|---|
| <p>Si rileva che una parte delle aree sulle quali si realizzano gli interventi sono soggette a concessione demaniale. La concessione allegata alla domanda riporta un termine antecedente alla chiusura del progetto e pertanto risulta non aderente a quanto richiesto dall'art. 4, comma 3 e dall'art. 9, comma 1, lettera b) e dal dettato di cui agli articoli 20 e 21 del bando per la bonifica e il ripristino ambientale di siti contaminati</p>   |
| <p>Ai sensi dell'art. 21, lettera e) del bando la domanda del Comune di Muggia dd. 22 agosto 2012 non è corredata da quanto richiesto all'art. 20, comma 1 lettera b), in quanto il progetto insiste su un'area dove il Comune detiene la disponibilità materiale con atto giuridico ma non è stato allegato nessun atto attestante la disponibilità dell'area stessa.</p>  |
| <p>La domanda non è rispondente ai criteri di ammissibilità formale in quanto carente dell'Allegato C1 (dichiarazione entrate nette), come disposto dall'art. 20, comma 1, lettera d). Dall'istruttoria è emerso che l'istanza presentata ha ad oggetto un progetto di bonifica per l'area di Servola al fine di procedere con l'adeguamento della rete idrica per la depurazione delle acque. Tale intervento è un'opera indispensabile e propedeutica all'adeguamento dell'impianto idrico, e quindi riconducibile ad un investimento che, ancorchè valutato singolarmente o quale parte indivisibile di un ciclo integrato, è ex lege riconducibile ad un progetto generatore di entrate nette in quanto <i>"comporta un investimento in infrastrutture il cui utilizzo è soggetto a tariffa direttamente a carico degli utenti"</i> (ex art. 55 Reg. (CE) 1083/2006). Pertanto l'Allegato C1 è indispensabile al fine di una quantificazione circa il valore complessivo finale di contribuzione concedibile. L'istanza pertanto è affetta da vizi sia formali sia sostanziali tali da renderla inammissibile in quanto non compatibile con il dettato e con le finalità del bando 13 marzo 2013 inviata al Comune di Trieste conservata agli atti.</p> |